

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Michele Ancona - Presidente

dott. Vittorio Gaeta - Consigliere rel.

dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere

ha pronunciato nei procedimenti riuniti nr. .../18 R.G. e nr. .../18 R.G. la seguente

SENTENZA

sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 2093/18 del 17-20.7.2018,

proposto da:

(...) N., (...) P., (...) V. per sé e quale affidataria legale rappresentante dei minori (...) F.P. e (...) A. (avv. (...))

APPELLANTI

nei confronti di

1) s.p.a. "L." (avv. (...))

2) (...) M. per sé e quale legale rappresentante del minore (...) G. (avv. (...))

APPELLATI

3) F.M., via S. 60/N, F. (...)

APPELLATO CONTUMACE

(...) M. per sé e quale legale rappresentante del minore (...) G. (avv. (...))

APPELLANTI

nei confronti di

1) s.p.a. "L." (avv. (...))

2-3-4) (...) N., (...) P., (...) V. per sé e quale legale rappresentante dei minori (...) F.P. e (...) A. (avv....)

APPELLATI

5) F.M., via S. 60/N, F.

APPELLATO CONTUMACE

Svolgimento del processo

1. Alle 10,45 circa del 7.6.2010 in Foggia uno scooter di proprietà di M.F., assicurato per la r.c.a. con la s.p.a. "L.", che nell'occasione era condotto da C.M. e trasportava il diciassettenne V. (...) non si fermò a un segnale di stop e si scontrò col serbatoio di un'autobetoniera che aveva già impegnato l'incrocio.

Morirono sul colpo sia M. che (...)

2. Con separati atti, agirono tra gli altri ex art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, contro F. e la "L.", i seguenti parenti di V. (...) la madre M. (...) per sé e quale legale rappresentante di G. (...) fratello uterino della vittima;

il padre N. (...) il fratello consanguineo P. (...) e la nonna paterna V. (...) per sé e quale affidataria dei fratelli consanguinei (...) F.P. e (...) A..

3. Riunite le cause, con la sentenza in epigrafe il giudice adito:

a) ritenne l'esclusiva responsabilità per l'incidente del conducente dello scooter, senza alcun concorso di colpa di V. (...)

b) liquidò a (...) danno parentale di Euro 261.450,00, da cui detrarre Euro 130.000,00 versati dalla "L." il 19.11.2010;

c) liquidò a (...) danno parentale di Euro 78.000,00, da cui detrarre Euro 30.000,00 versati dalla "L." il 19.11.2010;

d) ritenne soddisfacente il versamento a N. (...) di Euro 50.000,00 per danno parentale, effettuato il 3.12.2010 dalla "L.";

e) liquidò Euro 4.500,00 oltre ad accessori alla zia paterna G. (...) che aveva provveduto al funerale e alla lapide del cimitero;

f) rigettò la domanda di risarcimento del danno parentale, proposta dalla nonna paterna, dai fratelli consanguinei e da altri parenti;

g) rigettò le domande dei genitori per danno patrimoniale e biologico iure proprio.

4. La sentenza è stata impugnata, separatamente, dalla madre anche per il fratello uterino, e dal padre, dalla nonna paterna e dai fratelli consanguinei indicati in epigrafe.

La "L." ha chiesto il rigetto degli appelli, che sono stati riuniti, mentre F., non costituito nonostante la rituale notifica, va dichiarato contumace.

Le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta e depositato memorie finali.

Motivi della decisione

5. Preliminarmente si dà atto che si è formato il giudicato interno sugli indicati punti 3.a) (esclusiva responsabilità del conducente dello scooter, senza concorso di colpa di V. (...)) 3.e) (liquidazione di

spese funerarie e cimiteriali alla zia paterna) e 3.f) (limitatamente all'esclusione del danno per i parenti di ramo paterno non appellanti).

6. Con un primo motivo di appello, la madre e il fratello uterino della vittima deducono che la liquidazione del danno ex art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, invece che ex artt. 144-148 D.Lgs. n. 209 del 2005 come si assume richiesta, sarebbe errata.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il Tribunale escluso alcuni dei danni richiesti ritenendoli insussistenti, e non già non risarcibili ex art. 141.

7. I motivi di appello, separatamente proposti dai genitori per il mancato risarcimento del danno biologico iure proprio, possono essere trattati congiuntamente.

Secondo il Tribunale, non è provato che il dolore connaturato alla perdita del figlio sia sfociato in un vero e proprio stato patologico incidente sull'integrità psico-fisica dei genitori, la cui richiesta di CTU medica è stata considerata esplorativa.

Con gli appelli, ripropongono la richiesta di CTU la madre M. (...) alla stregua di consulenza di parte prodotta in primo grado, e il padre N. (...) alla stregua di consulenza di parte prodotta in primo grado e della situazione di sofferenza attestata in un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.

Il motivo è inammissibile, perché consiste nel mero rinvio per relationem agli atti prodotti in primo grado (Cass. 1248/13 e, a contrario, Cass. 17268/20), senza contestazione specifica della chiara argomentazione del Tribunale, ed è comunque infondato, perché i documenti invocati dagli appellanti erano di pochi mesi soltanto successivi alla morte del figlio: l'elaborazione del lutto era quindi in una fase iniziale, mentre l'evoluzione patologica, in assenza di manifestazioni eclatanti e continuative, può essere ipotizzata (e accertata mediante CTU) solo dopo un tempo ben maggiore, in presenza di autonomi disturbi dei quali non vi è traccia in atti.

8. I motivi di appello, separatamente proposti dai genitori per il mancato risarcimento del danno patrimoniale, possono essere trattati congiuntamente.

Il Tribunale ha rilevato che il giovane V. (...) lavorando come apprendista magazziniere con contratto a tempo determinato, non forniva (né appariva poter fornire) un apprezzabile contributo economico ai genitori, ed anzi negli ultimi mesi di vita ricorreva al padre per la "paghetta" settimanale e il pagamento delle ricariche telefoniche, delle consumazioni al bar e delle lezioni dell'autoscuola.

Con gli appelli, entrambi i genitori invocano l'obbligo alimentare cui un figlio è legalmente tenuto verso il genitore bisognoso, nonché le possibilità di futuro pieno inserimento nel mondo del lavoro.

I motivi sono infondati. Da un lato, infatti, nessun obbligo alimentare veniva adempiuto dal giovane al momento della morte, sicché l'argomento è del tutto astratto; dall'altro, il futuro accrescimento di

reddito costituiva una mera eventualità, che peraltro non necessariamente si sarebbe concretizzata nell'aiuto ai genitori anziché nella formazione di un autonomo nucleo familiare.

9. Con riferimento al danno parentale, la Corte ritiene di esaminare prima le doglianze del ramo paterno della giovane vittima.

Si premette che V. nacque da una relazione tra i giovanissimi genitori, non sfociata né nel matrimonio né in una stabile convivenza, e fu sostanzialmente abbandonato dal padre, tossicodipendente, quando era molto piccolo.

Solo negli ultimi due-tre anni prima della morte, quando V. aveva circa 14 anni, ripresero i rapporti col padre, peraltro in modo continuativo e non sporadico.

9.1. A tale proposito, la sentenza impugnata contiene alcune affermazioni che suscitano nella Corte forti perplessità, di diritto e non solo.

Secondo il Tribunale, "se in un ambiente familiare sano il danno patrimoniale da perdita di un figlio è ordinariamente presunto, altrettanto non può dirsi nella situazione di specie, caratterizzata da grave disagio e disgregazione".

Tale affermazione, che di fatto riconosce la genitorialità (e la risarcibilità della sua perdita) alle sole persone "meritevoli" perché di ambiente familiare sano anziché disagio e disgregato, è contraddetta non soltanto dagli artt. 3 e 29 della Costituzione e 8 Convenzione EDU, ma anche dall'art. 1 L. n. 184 del 1983, che afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, diritto che non può essere ostacolato dalle condizioni di indigenza dei genitori. Indigenza che può riguardare non soltanto l'aspetto materiale, ma anche quello sociale ed esistenziale.

Il diritto del figlio minore, cui corrisponde la responsabilità del genitore, è recessivo solo qualora vi siano situazioni talmente gravi da giustificare lo stato di adottabilità, il che nella specie non è avvenuto.

A tale proposito, la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza che a N. (...) "il Tribunale per i Minorenni ha tolto per incapacità genitoriale anche i quattro figli nati dalla sua nuova situazione con tale K.S., pure allontanati dalla prole,, affidandoli in parte alla nonna paterna e in parte ai nonni materni".

Come rilevato nell'appello, tuttavia, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari richiamato nella sentenza impugnata, che era datato 31.10-28.11.2007 e non riguardava il figlio V. per la cui morte si chiede il risarcimento, non "tolse per incapacità genitoriale" i figli P., A., F.P. e V. al padre, bensì li affidò ai nonni paterni (i primi tre) e ai nonni materni (V.), sotto il controllo del servizio sociale e con prescrizioni per i genitori. Nella motivazione, il TM dava atto dei legami comunque vivi tra i 4 fratelli e della convivenza dei primi tre con la nonna paterna e col padre, la cui "incapacità educativa" non era per così dire strutturale, ma dipendeva dai "problemi con la giustizia".

Come è evidente, quindi, neppure in relazione ai figli diversi da V. vi fu per N. (...) la dichiarazione di adottabilità, oppure la decadenza o almeno sospensione della responsabilità (allora potestà) genitoriale.

9.2. Sconcerta che la sentenza impugnata affermi, al di fuori di uno specifico contraddittorio sul punto, che "non si conoscono i motivi del riavvicinamento riferito dai testi escussi (anche se, come risulta da pag. 17 della relazione autoptica, il giovane deceduto fu trovato con due segni di agopuntura nella piega del gomito sinistro, il che spiegherebbe i motivi del forte ostruzionismo frapposto dalla madre e descritto dal ragazzo nelle lettere indirizzate al padre in carcere)".

Tale affermazione, peraltro superflua ai fini del rigetto della domanda di danno parentale e considerata nell'appello del padre "evidentemente frutto di un grave pregiudizio del giudicante", è priva di plausibilità, non essendovi alcuna traccia di tossicodipendenza di V., che del resto aveva una vita sociale e lavorativa assolutamente normale. L'automatica riconduzione ad ipotetica dedizione alla droga dei segni di agopuntura sul corpo di un figlio di ex-tossicodipendente, detenuto in espiazione per spaccio, finisce peraltro per stigmatizzare preventivamente proprio il figlio, assai più del genitore. Né si vede perché N. (...) avendo fatto scelte di vita sbagliate, sarebbe dovuto essere così perverso - come sembra insinuare il Tribunale - da riavvicinarsi al figlio al solo scopo di fargli ripetere i suoi errori.

10. E' di tutta evidenza che gli ostacoli frapposti dalla madre ai rapporti tra padre e figlio, spesso svolti in modo "clandestino", dipendevano da un comprensibile risentimento verso quell'uomo così a lungo assente, e dal legittimo timore del cattivo esempio, ovviamente rafforzato dopo l'arresto dell'appellante. Questo però non implica necessariamente che il timore fosse fondato, e soprattutto che N. (...) si adoperasse ad avviare il figlio alla tossicodipendenza.

Sul punto, è opportuno lasciare la parola proprio a V., le cui due lettere al padre detenuto sono citate dallo stesso Tribunale - anche se l'assicurazione appellata, che pure a suo tempo corrispose una somma a N., ne ha ipotizzato senza alcun motivo la redazione da parte di altro soggetto.

La prima è del seguente tenore: "Papà come stai? Tutto bene? Qui tutto a posto, qua vogliono sapere tutti quando esci, ti salutano tutti e ti vogliono tutti bene. Scusa se non posso venire a colloquio ma tu lo sai perché, comunque non vedo l'ora che esci perché ti voglio vedere e ti voglio abbracciare. Lo sai che ti voglio bene anche se è da poco che ci conosciamo (...) So che è arrivata la lettera a mamma e si è arrabbiata moltissimo, con quella ormai non puoi fare più niente, non ti vuole nemmeno sentire nominare, però basta che ti voglio bene io e quello è l'importante. Papà esci subito, ti voglio vedere al più presto. Ora ti devo salutare, un bacione da tuo figlio E."

La seconda è del seguente tenore: "Ciao papà scusa se ti ho risposto in ritardo (...) però ricordati che ti ho sempre pensato e non vedevo e tuttora non vedo l'ora che esci. Papà ti voglio bene, non pensare male di me, anche se ti ho conosciuto da poco ricordati che è stata la cosa più bella della mia vita. E riguardo alla cartolina che hai mandato a mamma a Pasqua ti ha smagato, se n'è accorta e come al solito si è arrabbiata come una bestia. Papà ti voglio dire un'ultima cosa, che qui compreso io non vedono l'ora che tu esci. Un bacione tuo figlio E., ciao papà T.V.B."

11. Il teste S. (...) amico d'infanzia e collega di lavoro di poco più grande di V. (...) col quale frequentava anche la stessa parrocchia, dichiarò al Tribunale (ud. 21.11.2013) che la ripresa di rapporti tra padre e figlio era avvenuta in sua presenza e poi era continuata autonomamente, sempre di nascosto dalla madre, che era contraria. Spesso l'amico si recava anche dalla nonna paterna, salendo a casa e intrattenendosi con i fratellini consanguinei, ricevendo dai parenti tutti (all'evidenza, quelli indicati nelle due lettere di V. come desiderosi dell'immediata liberazione del detenuto) regalini, denaro, vestiario.

Quando il padre era stato arrestato, (...) aveva aiutato l'amico a trovare le parole per scrivere una lettera, poi consegnata alla zia paterna affinché la portasse al fratello in occasione di colloquio in carcere.

Tale deposizione, la cui attendibilità non è contestata né contestabile, fa giustizia di ogni congettura sull'autenticità delle lettere, non inviate per posta ma consegnate brevi manu all'interessato per il tramite della sorella.

12. Tirando le somme, la Corte prende atto che V. (...) arrivato all'adolescenza, accettò di riprendere i rapporti con il padre e lo perdonò per il suo abbandono pregresso, tanto da adoperare le toccanti espressioni riportate.

La Corte non ha titolo per effettuare su tale perdono, costituente espressione della sfera più intima della personalità del ragazzo, sindacato alcuno, il quale costituirebbe una indebita ingerenza dell'autorità nella vita privata degli interessati, vietata dall'art. 8 cpv. Convenzione EDU. Proprio tale sindacato, infatti, verrebbe a realizzarsi, se all'esaminata situazione di fatto il giudice sovrapponesse personali e opinabili convinzioni sulle presunzioni di danno parentale, "variabili" a seconda dell'ambiente di provenienza.

La significatività dei rapporti della vittima con il padre (e con la nonna paterna e i fratelli consanguinei), già sufficientemente comprovata dalle lettere riportate e dalla testimonianza di (...) è ulteriormente corroborata dalle deposizioni, specifiche e dettagliate, dei testi (...) (il quale, escusso il 23.4.2015, menzionò anche la frequentazione di V. con il fratello P. per giocare insieme a pallone), (...) (ud. 4.12.2014) e (...) (ud.26.3.2014), nonché dall'accertata assunzione da parte della zia paterna delle cospicue spese funerarie e cimiteriali.

13. Per la liquidazione del danno parentale, la Corte farà riferimento alle tabelle milanesi, la cui applicazione non è in contestazione, tenendo peraltro conto dell'esigenza di un sistema a punti, ribadita da Cass. 20292/22 e attuata dall'ultima versione, reperibile in https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GIUGNO2022/P-_11185_22.pdf e applicata con sentenza Trib. Milano 6059/22, reperibile in <https://studiolegalebellani.it/2022/07/14/14-7-2022-tribunale-di-milano-civile-sezione-x-sentenza-n-6059-del-11-7-2022/>.

14. N. (...) padre non convivente, aveva 38 anni alla morte del figlio.

Secondo i profili A-B-D della tabella più recente, si attribuiscono rispettivamente 26 punti per l'età della vittima primaria (17 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (38 anni) e 9 punti per la presenza di 3 o più familiari superstiti. Nulla per convivenza (profilo C), e 10 punti (sul massimo di 30) per qualità e intensità della relazione affettiva (profilo E), forte e radicata ma ripristinata solo in epoca recente.

Il totale di 67 punti, moltiplicato per l'importo di Euro 3.365,00 del punto, dà un prodotto di Euro 225.455,00 già rivalutati, da cui detrarre Euro 60.300,00 pari all'acconto di Euro 50.000,00 ricevuto il 3.12.2010 e poi rivalutato.

Sulla differenza di Euro 165.155,00, devalutata al fatto a Euro 135.706,66, spettano interessi legali come da dispositivo.

15. V. (...) nonna paterna non convivente, aveva 55 anni alla morte del nipote.

Secondo i profili A-B-D della tabella, si attribuiscono rispettivamente 20 punti per l'età della vittima primaria (17 anni), 12 punti per l'età della vittima secondaria (55 anni) e 9 punti per la presenza di 3 o più familiari superstiti. Nulla per convivenza (profilo C), e 5 punti per qualità e intensità della relazione affettiva (profilo E), forte ma recente.

Il totale di 46 punti, moltiplicato per l'importo di Euro 1.461,20 del punto, dà un prodotto di Euro 67.215,20 già rivalutati. Su tale somma, devalutata al fatto a Euro 55.230,07, spettano interessi legali come da dispositivo.

16. P., F.P. e A. (...) fratelli consanguinei non conviventi, avevano rispettivamente 13, 9 e 8 anni alla morte di V..

Secondo i profili A-B-D della tabella, si attribuiscono a ciascuno rispettivamente 20 punti per l'età della vittima primaria (17 anni), 20 punti per l'età di ogni vittima secondaria (inferiore a 20 anni) e 9 punti per la presenza di 3 o più familiari superstiti. Nulla per convivenza, e 3 punti per qualità e intensità della relazione affettiva, significativa ma meno strutturata rispetto a quelle del padre e della nonna.

Il totale di 52 punti, moltiplicato per l'importo di Euro 1.461,20 del punto, dà un prodotto di Euro 75.982,40 per ciascuno, già rivalutati. Su tale somma, devalutata al fatto a Euro 62.434,18, spettano interessi legali come da dispositivo.

17. Una volta stabiliti e applicati i criteri per la quantificazione del danno parentale delle persone del ramo paterno, ne diventa agevole l'applicazione diretta alla madre e al fratello uterino conviventi, i quali con l'appello chiedono una migliore personalizzazione.

18. M. (...) madre convivente, aveva 38 anni alla morte del figlio.

Alla stregua della tabella milanese, si attribuiscono 26 punti per l'età della vittima primaria (17 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (38 anni), 16 punti per convivenza, 14 punti per la presenza di 1 familiare superstite e 30 punti per qualità e intensità della relazione affettiva, trattandosi dell'unico genitore che nonostante la giovane età si è sempre occupata della crescita del ragazzo, sana e normale nonostante il non facile contesto.

Il totale di 108 punti, moltiplicato per l'importo di Euro 3.365,00 del punto, dà un prodotto superiore al massimo consentito dalle tabelle di Euro 336.500,00 già rivalutati, da cui detrarre Euro 157.300,00 pari all'acconto di Euro 130.000,00 ricevuto il 19.11.2010 e poi rivalutato.

Sulla differenza di Euro 179.200,00, devalutata al fatto a Euro 147.247,33, spettano interessi legali come da dispositivo.

19. G. (...) fratello uterino convivente, aveva 7 anni quando morì V..

Alla stregua della tabella milanese, si attribuiscono 20 punti per l'età della vittima primaria (17 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (meno di 20 anni), 20 punti per convivenza, 14 punti per la presenza di 1 familiare superstite e 30 punti per qualità e intensità della relazione col fratello maggiore, forte e costante ma spezzata dall'incidente.

Il totale di 94 punti, moltiplicato per l'importo di Euro 1.461,20 del punto, dà un prodotto di Euro 137.352,80 già rivalutati, da cui detrarre Euro 36.300,00 pari all'acconto di Euro 30.000,00 ricevuto il 19.11.2010 e poi rivalutato.

Sulla differenza di Euro 101.052,80, devalutata al fatto a Euro 83.034,35, spettano interessi legali come da dispositivo.

20. Le spese del doppio grado degli attori del ramo paterno seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le spese del primo grado degli attori del ramo materno, come liquidate nella sentenza impugnata, sono aumentate del 30 % circa in ragione della maggiore entità del diritto riconosciuto. Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 2093/18 del 17-20.7.2018, proposti da (...) N., (...) P., (...) V. per sé e quale legale rappresentante dei minori (...) F.P. e (...) A. nei confronti di s.p.a. "L.", (...) M. per sé e quale legale rappresentante del minore (...) G. e (...) F.M., nonché da (...) M. per sé e quale legale rappresentante del minore (...) G. nei confronti di s.p.a. "L.", (...) N., (...) P., (...) V. per sé e quale legale rappresentante dei minori (...) F.P. e (...) A. e F.M., dichiara la contumacia di F. e, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1) condanna s.p.a. "L." e F.M., in solido tra loro, a pagare le seguenti somme:

a (...) N., Euro 165.155,00 oltre a interessi legali maturati su Euro 135.706,66 dal 7.6.2010 - e sulla stessa somma via via rivalutata annualmente - al saldo

a (...) V., Euro 67.215,20 oltre a interessi legali maturati su Euro 55.230,07 dal 7.6.2010 - e sulla stessa somma via via rivalutata annualmente - al saldo

a (...) P., (...) F.P. e (...) A., Euro 75.982,40 per ciascuno, oltre a interessi legali maturati su Euro 62.434,18 dal 7.6.2010 - e sulla stessa somma via via rivalutata annualmente - al saldo;

a (...) M., Euro 179.200,00 oltre a interessi legali maturati su Euro 147.247,33 dal 7.6.2010 - e sulla stessa somma via via rivalutata annualmente - al saldo;

a (...) G., Euro 101.052,80 oltre a interessi legali maturati su Euro 83.034,35 dal 7.6.2010 - e sulla stessa somma via via rivalutata annualmente - al saldo;

2) ridetermina in Euro 10.400,00 l'importo liquidato per compensi professionali al punto 4) del dispositivo della sentenza impugnata, punto 4) che per il resto è confermato;

3) condanna s.p.a. "L." e F.M., in solido tra loro, a rifondere a M. per sé e per (...) G. le spese processuali di appello, che distrae ai difensori e liquida in Euro 12.000,00 per compensi e Euro 1.849,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

4) condanna s.p.a. "L." e F.M., in solido tra loro, a rifondere a (...) N., (...) P. e (...) V. per sé e per (...) F.P. e (...) A., le spese processuali, che distrae ai difensori e liquida per il primo grado in Euro 13.000,00 per compensi e Euro 1.250,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %, e per il secondo grado in Euro 15.000,00 per compensi e Euro 2.529,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

Conclusione

Così deciso in Bari, il 12 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2022.